



INDICE

1	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO -----	2
1.1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO RELATIVA ALLE VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE -----	2
1.2	SITUAZIONE ENERGETICA NAZIONALE -----	4
1.3	PIANIFICAZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE E NAZIONALE -----	5
1.3.1	STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ENERGETICA COMUNITARIA -----	8
1.3.2	STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ENERGETICA NAZIONALE -----	11
1.3.3	STRUMENTI PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI -----	21
1.4	REGIME VINCOLISTICO -----	22
1.4.1	AREE MARINE PROTETTE -----	22
1.4.2	AREE PROTETTE A TERRA -----	22
1.4.3	ALTRI VINCOLI -----	23
1.5	LA POLITICA AMBIENTALE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE E&P -----	23
1.5.1	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO HSE (SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE E INCOLUMITÀ PUBBLICA) -----	23
1.5.2	CERTIFICAZIONE ISO 14001 -----	26
1.6	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI -----	28

1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il presente *Capitolo* costituisce il Quadro di Riferimento Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) del progetto "Elettra", relativo alla messa in produzione di un giacimento off-shore a gas, ubicato nell'Adriatico centro settentrionale. Il progetto prevede l'installazione, a circa 53 km al largo di Ancona, in un punto in cui il fondale è profondo circa 78 m, di una piattaforma di tipo tripode (ovvero a tre gambe), la perforazione e messa in produzione di un pozzo in doppio completamento e la posa di una linea di collegamento al tie-in esistente sul sealine da 24" che collega la piattaforma Bonaccia a Barbara C.

Scopo del Quadro di Riferimento Programmatico è descrivere gli strumenti di piano e di programma vigenti relazionabili al progetto, al fine di evidenziare coerenze ed eventuali difformità del progetto proposto rispetto alle previsioni degli strumenti considerati, valutando, inoltre, gli eventuali rapporti di coerenza tra il progetto stesso e l'attuale situazione energetica italiana. Esso, inoltre, definisce il regime vincolistico in cui il progetto andrà ad inserirsi.

Oltre alla presente Introduzione, il *Capitolo* comprende i seguenti *Paragrafi*:

- *Paragrafo 1.1*: Normativa di riferimento relativa alle Valutazioni di Impatto Ambientale;
- *Paragrafo 1.2*: Situazione energetica nazionale;
- *Paragrafo 1.3*: Pianificazione a livello internazionale e nazionale;
- *Paragrafo 1.4*: Regime vincolistico;
- *Paragrafo 1.5*: Politica Ambientale di eni S.p.A. divisione exploration & production;
- *Paragrafo 1.6*: Riferimenti bibliografici.

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO RELATIVA ALLE VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE


La normativa di riferimento relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è inclusa nella Parte II, Titolo III, del *D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006* "Norme in materia ambientale", successivamente modificato dal *D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008* "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e dal recente *D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010* "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Con specifico riferimento al recente *D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010* si evidenzia come il progetto in essere risulti essere posto ad una distanza maggiore di 12 miglia marine dalle aree marine e/o costiere protette (si faccia riferimento alla successiva *Figura*).

Il Quadro di Riferimento Programmatico è stato redatto conformemente a quanto indicato *nel DPCM 27/12/88* e nel già citato *D. Lgs. 152/06 e s.m.i.* Inoltre, sebbene abrogato dal *D. Lgs. 4/2008*, si è fatto riferimento anche al *DPR n. 526 del 18 aprile 1994* "Regolamento recante norme per disciplinare la Valutazione dell'Impatto Ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e

gassosi”, che all’*Allegato IV/B* riporta lo schema del contenuto degli Studi di Impatto Ambientale per concessione di coltivazione in mare.

Figura 1.1: Relazione del Progetto con le aree marine e/o costiere protette



1.2 ITER AUTORIZZATIVO

Ai sensi del testo coordinato del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, ed in accordo alle relative successive modifiche ed integrazioni, l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale del Progetto è espressa mediante una procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) di competenza Ministeriale. Il progetto, nello specifico, rientra tra i progetti riportati nell’Allegato II del D. Lgs. 4/2008 (cfr. 7 - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare).

Il presente Studio d'Impatto Ambientale costituisce, assieme alla relativa Sintesi Non Tecnica, la documentazione necessaria a dare avvio alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

La concessione di coltivazione a mare è contestualmente accordata, ai sensi del comma 82 ter della legge 20 agosto 2004, n. 239, inserito dal comma 34 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, con decreto della DGRME a seguito di un procedimento unico.

1.3 SITUAZIONE ENERGETICA NAZIONALE

Obiettivo del presente *Paragrafo* è quello di analizzare la situazione energetica nazionale, con particolare riferimento al fabbisogno e disponibilità del gas naturale sul territorio nazionale, al fine di poter valutare gli elementi di coerenza del progetto con tale contesto di riferimento.

La situazione energetica italiana è assolutamente peculiare nel contesto europeo, soprattutto per quel che riguarda il mix di generazione elettrica, ovvero l'insieme delle fonti primarie di energia utilizzate per produrre elettricità. In questo senso, infatti, a seguito della rinuncia all'energia nucleare con la scelta referendaria del 1987 ed a causa dello scarso utilizzo del carbone per la generazione elettrica e dell'ancora limitato sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), il mix produttivo italiano si è progressivamente sbilanciato verso il gas naturale. Alla data di oggi l'Italia rappresenta il paese che, in proporzione, utilizza il maggior quantitativo di gas naturale per il proprio fabbisogno energetico rispetto a tutti gli altri paesi europei.


La tendenza ad un utilizzo estensivo del gas naturale è comunque già in atto anche in molti altri paesi europei, come conseguenza delle preoccupazioni sul cambiamento climatico e dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici in corso. Fra tutte le tipologie di centrali termiche, infatti, le centrali a ciclo combinato alimentate a gas naturale offrono ottime prestazioni di funzionamento e ambientali, a fronte di costi di investimento e gestione relativamente contenuti.

In virtù di tali aspetti ed a causa dell'esaurimento dei giacimenti europei, l'aumento dell'utilizzo del gas naturale in Europa, comporterà inevitabilmente anche un aumento della dipendenza energetica continentale dai paesi produttori, Russia e Algeria in primo luogo.

Come si evince dalla successiva *Figura*, l'Italia già oggi importa praticamente l'intero quantitativo di carbone che utilizza, oltre ad una percentuale molto rilevante di petrolio e gas naturale. La situazione è destinata a peggiorare e assumere un ulteriore bilancio negativo: si stima, infatti, che già a partire dal 2025 il nostro Paese importerà praticamente l'intero quantitativo di fonti primarie destinate a soddisfare il proprio fabbisogno.

Figura 1.2: Dipendenza dalle Fonti Primarie In Italia e in Europa (Fonte: Ministero degli Affari Esteri)

Rapporto fra import netto per fonte e consumo lordo



Alle criticità derivanti dal particolare mix di combustibili utilizzato nel nostro Paese, si aggiungono quelle di un sistema infrastrutturale in parte non adeguato al progressivo evolversi della domanda, soprattutto per il sistema di approvvigionamento di gas naturale. La liberalizzazione elettrica ha, infatti, comportato in Italia un massiccio programma di investimenti in nuove centrali, in gran parte cicli combinati a gas, che non è stato seguito ed accompagnato da un conseguente aumento degli investimenti anche nel settore del gas naturale, ed in particolare in infrastrutture di importazione e stoccaggio.

Pertanto oggi l'Italia, pur essendo fra i principali utilizzatori di gas naturale in Europa e sebbene siano in progetto diverse opere di importazione e di rigassificazione, alcune già approvate, dispone solamente di due terminali di rigassificazione (Panigaglia e Porto Viro). Di cui, peraltro, il primo (Panigaglia) di capacità limitata e di capacità di trasporto via tubo e di stoccaggio in parte insufficiente.

In tale contesto, l'intervento in progetto, che prevede la messa in produzione di un nuovo campo gas naturale nel mare Adriatico, è in linea con gli obiettivi nazionali di incremento della produzione nazionale di gas.

1.4 PIANIFICAZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Obiettivo del presente *Paragrafo* è quello di analizzare i principali strumenti normativi e di pianificazione, nazionali ed internazionali, che hanno attinenza con la natura del progetto in esame, oltre agli strumenti per il controllo delle emissioni, ascrivibili fondamentalmente al *Protocollo di Kyoto*. Vengono quindi di seguito brevemente elencati e poi descritti i riferimenti normativi e regolamentari in materia di sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente, vigenti a livello nazionale, da applicarsi nelle varie fasi di sviluppo di un generico progetto di perforazione e messa in produzione in off-shore, comprensivo della fase di Valutazione di Impatto Ambientale. Infine i successivi Paragrafi approfondiscono gli strumenti normativi ritenuti di interesse.

Tabella 1.3: Normativa di riferimento

Normativa di Riferimento	
<p>D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2006 n. 284 e dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e dal D.Lgs 128/2010</p> <p>Congiuntamente a:</p> <p>Legge 228/06 del 12/07/2006</p> <p>art. 1-<i>septies</i> - (Modifica al D.Lgs. 3 Aprile 2006, No. 152). - 1. All'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 3 Aprile 2006,</p> <p>No. 152, le parole da: "centoventi giorni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il 31 Gennaio 2007".</p>	<p>"Norme in materia ambientale"</p> <p>"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 Maggio 2006, No. 173 (Decreto Milleproroghe), recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.</p> <p>Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione". Contenente il rinvio di alcune disposizioni al 1 Febbraio 2007</p>
<p>R.D. 327/42 e s.m.i</p>	<p>"Codice della Navigazione"</p>
<p>D.P.R. 328/52 e s.m.i.</p>	<p>"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)"</p>
<p>D.P.R. 886/79 e s.m.i.</p>	<p>"Norme di sicurezza offshore"</p>
<p>D.P.R. 128/59 e s.m.i.</p> <p>D.P.R. 886 del 24/05/1979</p>	<p>"Norme di polizia delle miniere e cave"</p> <p>Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.</p>
<p>Decreto Ministeriale del 20/05/1982</p>	<p>Norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, concernente le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare</p>
<p>D.Lgs. 624/96</p>	<p>"Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione.</p>
<p>D.M. 388/2003</p>	<p>"Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs 19 Settembre 1994, No. 626, e successive modificazioni"</p>
<p>D.M. 16 Febbraio 1982 e s.m.i.</p>	<p>"Modificazioni del Decreto Ministeriale 27 Settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi"</p>
<p>Legge 791/77 e s.m.i.</p>	<p>Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (No. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione (Direttiva Bassa Tensione)</p>
<p>D. Lgs. 626/96 e s.m.i.</p>	<p>Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione (Direttiva Bassa Tensione)</p>
<p>D.P.R. 459/96 (in parte modificato dal D.M. del</p>	<p>"Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE,</p>

Normativa di Riferimento	
12/03/1998 “Elenco riepilogativo di norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. 459/96 concernente: “Regolamento per l’attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”)	91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine” (Direttiva macchine)
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	” Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
D.P.R. 126/98	“Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva” (ATEX 95)
D.Lgs. 93/2000 e s. m. i.	“Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione” (PED)
D.M. 329/2004 (MAP, attuale Ministero dello Sviluppo Economico)	“Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 25 Febbraio 2000, No. 93”
D.P.R. 447/91	“Regolamento di attuazione della Legge 5 Marzo 1990, No. 46 in materia di sicurezza degli impianti”
Legge 23 luglio 2009 n. 99	“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”
Nuovo Disciplinare Tipo approvato con D.M. Ministero Sviluppo Economico del 26 aprile 2010	“Disciplinare Tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”

In particolare, l’esecuzione di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi è regolata a livello nazionale dalle seguenti normative principali:

- **Regio Decreto 29 Luglio 1927 n. 1443** (Legge Mineraria) e s.m., che classifica le attività estrattive e regola gli aspetti autorizzativi per la concessione dei permessi di ricerca e coltivazione di cave e miniere e per la cessazione delle attività, trattato in maniera approfondita nel Quadro di Riferimento Progettuale;
- **Legge 11 gennaio 1957 n. 6**, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
- **D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128**, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche e integrazioni;
- **Legge 21 luglio 1967 n. 613**, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
- **D.P.R. 24 Maggio 1979 n. 886** (coordinato al D.Lgs. 624/96), che regolano le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi *onshore* e *offshore* in termini di sicurezza degli impianti e salvaguardia ambientale, trattato in maniera approfondita nel Quadro di Riferimento Progettuale;
- **Legge 9 gennaio 1991 n. 9**, recante norme per l’attuazione del piano energetico nazionale, trattata in maniera approfondita nel presente *Quadro di Riferimento Programmatico*;

 eni S.p.A. Exploration & Production Division	Doc. SICS 194 Studio di Impatto Ambientale Campo Gas ELETTRA	Pag. 8
--	---	--------

- **D.P.R. 18 aprile 1994 n. 484**, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;
- **Decreto Legislativo 25 Novembre 1996 n. 624**, che regola, in attuazione delle Direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE, la salute e sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive, trattato in maniera approfondita nel Quadro di Riferimento Progettuale;
- **Decreto Legislativo 25 Novembre 1996 n. 625**, di attuazione della Direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- **Accordo del 24 aprile 2001** fra Ministero Industria (oggi Sviluppo Economico), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedurali da adottare per l'**Intesa** tra lo Stato e le Regioni in materia di funzioni amministrative relative alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria;
- **Legge 20 agosto 2004 n. 239**, recante il "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- **Legge 23 luglio 2009 n. 99**, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", recante in particolare misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico;
- **D.M. Ministero Sviluppo Economico del 26 aprile 2010** "Disciplinare Tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale," trattato in maniera approfondita nel *Quadro di Riferimento Progettuale*
- **Decreto Legislativo 128 del 29 Giugno 2010**, che modifica ed integra il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152*, trattato in maniera approfondita nel *Quadro di Riferimento Progettuale*.

1.4.1 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ENERGETICA COMUNITARIA

Gli strumenti di programmazione di rilevanza comunitaria, i cui contenuti sono presentati più nel dettaglio nei successivi *Paragrafi*, sono i seguenti:

- le linee di indirizzo dell'Unione Europea, contenute nei due Libri Bianchi, pubblicati nel 1995 e nel 1997, e nel Libro Verde, pubblicato nel 2006;
- il "Programma Energia Intelligente - Europa" per il periodo 2007-2013;
- il "Pacchetto Clima ed Energia 20-20-20" approvato il 17 Dicembre 2008.

Sulla base di quanto analizzato e descritto in seguito, l'intervento in progetto risulta pienamente coerente con i contenuti e gli obiettivi degli strumenti analizzati, in quanto risulta essere in linea con le politiche di sviluppo della capacità di approvvigionamento energetico e con la necessità di adeguare il parco impiantistico ad assetti produttivi ad emissioni ridotte.

1.3.1.1 Linee di Indirizzo dell'Unione Europea

Le linee di indirizzo della Unione Europea in tema di energia e ambiente sono sostanzialmente definite nei seguenti documenti:

- il “Libro bianco: Una politica energetica per l’Unione Europea” (COM(95) 682 DEF.);
- il “Libro bianco: Energia per il futuro: Le fonti rinnovabili” (COM(97) 599 DEF.);
- il “Libro Verde: Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura” (COM(06) 105 DEF.).

Libro Bianco “Una Politica Energetica per l’Europa”

Nel 1995 la Commissione Europea, sulla base di un accurato studio della situazione energetica comunitaria e mondiale e dei possibili scenari futuri, pubblica un documento intitolato “*Libro Bianco: Una politica energetica per l’Europa*” (COM (1995) 682 Def), in cui vengono delineate le linee generali dell’attuale strategia energetica dell’Unione Europea.

L’analisi presentata all’interno del documento si sviluppa intorno ai seguenti punti principali:

- il processo di globalizzazione del mercato dell’energia contro un mercato comunitario frammentato in realtà nazionali;
- la crescente dipendenza energetica dell’Unione da paesi terzi;
- l’impatto dei consumi energetici sull’ambiente con particolare riferimento ai cambiamenti climatici;
- l’aumento complessivo dei consumi energetici mondiali, specialmente nelle economie in via di sviluppo.

Sulla base degli scenari delineati, gli obiettivi assunti dal Libro Bianco, ed in generale dalla politica energetica dell’Unione Europea, riguardano essenzialmente l’incentivo all’impiego di tecnologie ad alto rendimento e basso impatto ambientale, l’incentivo alla riconversione ed alla riqualificazione degli impianti energetici esistenti ed il rafforzamento della sicurezza, dell’approvvigionamento energetico e della competitività dell’economia europea.

Libro Bianco “Energia per il Futuro: Le Fonti Rinnovabili”

A seguito di un ampio dibattito sulle possibilità di sviluppo delle fonti rinnovabili e sul loro ruolo nel raggiungimento degli obiettivi strategici di protezione ambientale e di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, la Commissione Europea nel 1997 ha pubblicato un secondo documento intitolato “*Libro bianco: Energia per il futuro: Le fonti rinnovabili*” (COM(97) 599 Def), nell’ottica di un piano d’azione di comune concertazione.

In esso, constatando che nell’Unione Europea il contributo apportato dalle fonti rinnovabili nel complessivo consumo interno lordo di energia è inferiore al 6%, viene posto come target politico il raddoppio (12%) di tale contributo entro l’anno 2010. La Commissione sottolinea che si tratta di un obiettivo minimo fondamentale da raggiungere e mantenere, indipendentemente dagli impegni puntuali e vincolanti in materia di riduzione delle emissioni di CO₂ che saranno assunti.

Le motivazioni che sono alla base di questo nuovo piano sono rintracciabili nella necessità di abbattere le emissioni di gas serra dovute al settore energia e di ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia (trattandosi di fonti locali), creando contemporaneamente una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti e favorendo la creazione di nuova occupazione a livello locale.

Libro Verde “Una Strategia Europea per un’Energia Sostenibile, Competitiva e Sicura”

La Commissione Europea ha presentato il 3 marzo 2006 il “*Libro Verde: Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura*” (COM (2006) 105), che conferma gli obiettivi strategici già previsti dai Libri Bianchi precedentemente citati: diversificazione del mix energetico che deve poter tenere conto di tutte le diverse fonti di energia, sicurezza dell’approvvigionamento attraverso l’elaborazione di una politica energetica esterna comune e competitività.

In merito a quest’ultimo punto, il Libro Verde sottolinea che “la competitività industriale richiede un insieme di regole appositamente concepite, stabili e prevedibili, nel pieno rispetto dei meccanismi di mercato”. La politica energetica dovrà, quindi, “favorire le opzioni che presentano un buon rapporto costi-efficacia e basarsi su un’approfondita analisi economica delle diverse opzioni politiche e del rispettivo impatto sui prezzi dell’energia”.

1.3.1.2 Programma Energia Intelligente – Europa 2007-2013

Il “*Programma Energia Intelligente - Europa*” per il periodo 2007-2013 è stato istituito con Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006, a favore dell’efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabili e della diversificazione energetica.

Tale strumento, in continuità con il precedente programma pluriennale di azione nel settore dell’energia, si pone lo scopo di accelerare l’azione connessa con la strategia e gli obiettivi stabiliti a livello comunitario nel settore dell’energia, in particolare per agevolare lo sviluppo e l’attuazione del quadro normativo in materia di energia; aumentare il livello degli investimenti in tecnologie nuove e di rendimento ottimale e accrescere l’assorbimento e la richiesta di efficienza energetica, fonti energetiche rinnovabili e diversificazione dell’energia.

1.3.1.3 Pacchetto Clima ed Energia 20-20-20

Il più recente strumento adottato nell’ambito della politica energetica comunitaria, infine, è costituito dal cosiddetto “*Pacchetto Clima ed Energia 20-20-20*”, approvato il 17 Dicembre 2008, per il quale è stato raggiunto l’accordo che prevede entro il 2020, da parte dei paesi membri dell’Unione Europea, la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, l’aumento dell’efficienza energetica del 20% ed il raggiungimento della quota del 20% di fonti di energia alternative.

I macro contenuti del Pacchetto Clima ed Energia 20-20-20 sono così sintetizzabili:

- perfezionamento del sistema di scambio comunitario delle quote di emissione dei gas a effetto serra;
- ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni;
- cattura e stoccaggio geologico del biossido di carbonio;
- accordo sulle energie rinnovabili, per garantire, stabilendo obiettivi nazionali obbligatori (17% per l’Italia), che nel 2020 una media del 20% del consumo di energia dell’UE provenga da fonti rinnovabili;
- riduzione delle emissioni di CO₂ da parte delle auto;
- riduzione dei gas a effetto serra nel ciclo di vita dei combustibili;
- obiettivi al 2020 di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per gli stati membri (-13% per l’Italia).

La realizzazione di una piattaforma per l’estrazione di gas naturale come quella in progetto risulta coerente con gli obiettivi contenuti nel Pacchetto Clima ed Energia, in particolare consentendo a livello teorico la riduzione delle emissioni di gas serra. Infatti, considerano i quantitativi di anidride carbonica emessi da una

 eni S.p.A. Exploration & Production Division	Doc. SICS 194 Studio di Impatto Ambientale Campo Gas ELETTRA	Pag. 11
--	---	---------

centrale alimentata a gas rispetto ad una a carbone (sulla base dei fattori emissivi espressi in tCO₂/TJ contenuti nella *Deliberazione 14/2009*, riportante i parametri e la metodica di calcolo per il conteggio delle emissioni di CO₂ ai fini della *Direttiva Emission Trading 2003/87/CE*), si osserva una riduzione delle emissioni di CO₂ pari a circa il 40%.

1.4.2 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ENERGETICA NAZIONALE

Gli strumenti normativi e di programmazione di rilevanza nazionale, selezionati per la loro attinenza con il progetto in esame, sono i seguenti:

- il *Piano Energetico Nazionale* approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988;
- la Conferenza Nazionale Energia e Ambiente del 1998;
- la *Carbon Tax* introdotta ai sensi dell'art. 8 della *Legge n. 448 del 23 dicembre 1998*.
- il *D. Lgs. 23 Maggio 2000 n. 164* in attuazione della *Direttiva 98/30/CE* sulla liberalizzazione del mercato interno del gas naturale;
- la *Legge 21 Dicembre 2001 n. 443* (Legge Obiettivo) sulle procedure di valutazione e di approvazione dei progetti di infrastrutture e di insediamenti produttivi e la relativa *Delibera CIPE n. 121 del 21 Dicembre 2001*;
- la *Legge 23 Agosto 2004 n. 239* (Legge Marzano o Energia) che prevede il riordino del settore energetico nonché la delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- la *Legge 18 Aprile 2005 n. 62* (Legge Comunitaria 2004) che riporta le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europea, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla politica energetica nazionale;
- il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013.

Sulla base di quanto analizzato e descritto in seguito, l'intervento in progetto risulta pienamente coerente con i contenuti degli strumenti e della normativa vigente analizzati in quanto contribuirebbe alla riduzione della dipendenza dell'Italia dagli approvvigionamenti provenienti dall'estero.

1.3.1.4 Piano Energetico Nazionale

Il Piano Energetico Nazionale (PEN), approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988, allo scopo di promuovere una politica energetica nazionale fissava diversi obiettivi, tra cui:

- il risparmio energetico, visto come un sistema di azioni volte a migliorare i processi di produzione e a sostituire alcuni prodotti con altri equivalenti a minore consumo, nonché ad assicurare la razionalizzazione degli usi finali;
- la protezione dell'ambiente, attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e la riduzione dell'impatto territoriale e delle emissioni inquinanti derivanti dalle attività di produzione, trasformazione ed utilizzo dell'energia.

Tali obiettivi erano finalizzati a limitare la dipendenza energetica da altri paesi, in termini di fabbisogno elettrico e di idrocarburi: nella fattispecie, il PEN constatava la debolezza del settore elettrico italiano, prevedendo la costruzione di nuove centrali policombustibili. Tutti gli strumenti normativi in ambito energetico successivi al 1988 hanno perseguito ed integrato le indicazioni contenute in tale atto.

Nonostante il PEN sia un documento ormai datato ed in attesa di aggiornamento, soprattutto in considerazione dei grandi cambiamenti nel quadro istituzionale e nel mercato economico Italiano, anche per

effetto della crescente importanza ed influenza di una comune politica energetica a livello europeo, rimangono tuttavia pienamente attuali gli obiettivi e le priorità energetiche di lungo periodo da esso individuati.

In particolare il Piano individua e promuove i seguenti aspetti:

- la competitività del sistema produttivo e lo sviluppo delle risorse nazionali;
- la riduzione della dipendenza dall'estero;
- la diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche;
- l'uso razionale dell'energia;
- la protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo;
- il risparmio energetico.

Con particolare riferimento al settore del gas naturale, uno degli obiettivi strategici del PEN è "la diversificazione nell'uso delle varie fonti di importazione e la diversificazione geografica e politica delle aree di approvvigionamento, per la riduzione della vulnerabilità del paese di fronte ad una dipendenza energetica dall'estero destinata a rimanere comunque alta".

Una volta che sono stati definiti i contenuti del Piano, le successive *Leggi Attuative n. 9 e 10 del 9 gennaio 1991*, concernenti rispettivamente la parziale liberalizzazione della produzione di energia elettrica e la promozione del risparmio di energia e dell'impiego di fonti rinnovabili, hanno stabilito le norme per l'attuazione del Piano.

Legge 9/91

La *Legge 9/91* "Norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali" disciplina il settore idroelettrico, geotermico e degli idrocarburi, incentivando l'auto-produzione di energia elettrica e la realizzazione di nuovi elettrodotti e liberalizzando completamente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

Con tale legge sono state introdotte una serie di agevolazioni finanziarie per incentivare lo sviluppo di tecnologie, processi e prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante e a maggior sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione, raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle materie prime energetiche, allo scopo di promuovere il risparmio energetico e la salvaguardia ambientale.

Più nel dettaglio la legge riporta le norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti (Titolo I) e le norme relative al settore degli idrocarburi e della geotermia (Titolo II), con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale (Titolo II, Capo I, artt. da 3 a 14);
- ricerca e coltivazione geotermica (Titolo II, Capo II, art. 15);
- nuove norme in materia di lavorazione di oli minerali e autorizzazione di opere minori (Titolo II, Capo III, artt. da 16 a 19).

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della *Legge 9/91* le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono soggette alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ed al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente, mentre negli articoli da 3 a 9 (come modificati

dal *D. Lgs. 625/96*) viene disciplinata la concessione dei relativi permessi per opere in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale.

Con riferimento all'intervento in progetto, relativo alla messa in produzione di un nuovo giacimento offshore, la disciplina relativa alle concessioni di coltivazione è riportata all'art. 9 della legge stessa, il quale stabilisce che *"Al titolare del permesso, che in seguito alla perforazione di uno o più pozzi abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto"*.

Ai sensi dell'art. 6, comma 11 *"Ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241"*; lo stesso criterio di revoca dei permessi si applica anche alle concessioni di coltivazione.

La legge stabilisce che *"l'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto"* e che *"all'istanza di concessione deve essere allegato il programma di sviluppo del giacimento"* (art. 9 comma 3 e 5). Inoltre, *"su richiesta dei titolari dei permessi, può essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti, quando ciò corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario"* (art. 9 comma 4).

Infine ai sensi dell'art. 4, come modificato dall'art. 26 della Legge 31 Luglio 2002, n. 179, *"la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po"*.

L'articolo sopra citato va riletto alla luce di quanto prescritto dal recente *D. Lgs 128/10*.

A tal riguardo si rammenta come, con specifico riferimento al recente *D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010*, il progetto in essere non risulti essere posto ad una distanza inferiore alle 12 miglia marine dalle aree marine e/o costiere protette.

Legge 10/91

La *Legge 10/91* *"Norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"*, prescrive invece l'attuazione di norme sulle tipologie tecnico – costruttive in merito all'edilizia, all'impiantistica ed ai trasporti, incentivando la coibentazione degli edifici, l'installazione di sistemi di cogenerazione calore/energia, di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e di sistemi di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore.

Più nel dettaglio la legge riporta le norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Titolo I) e le norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici (Titolo II). La legge, inoltre, prevede l'emanazione da parte del CIPE di direttive di coordinamento degli interventi di attuazione del PEN e la necessità di stipulare accordi di programma tra l'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'ENEA per lo sviluppo di attività svolte al conseguimento degli obiettivi del Piano stesso.

Da un punto di vista programmatico, l'art. 5 della *Legge 10/91* sancisce l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di predisporre Piani Energetici Regionali e Provinciali, precisandone i contenuti di massima.

Recentemente il governo ha annunciato che definirà un nuovo Piano Energetico Nazionale, il quale indicherà le priorità per il breve ed il lungo periodo nel settore dell'energia. La strategia del PEN dovrebbe essere orientata verso più direzioni, tra cui:

- diversificazione delle fonti energetiche;
- nuove infrastrutture;
- efficienza energetica;
- sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia;
- promozione delle fonti rinnovabili;
- realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare;
- potenziamento della ricerca nel settore energetico con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare;
- potenziamento della partecipazione ad accordi internazionali sulla ricerca nel settore energetico.

Al momento tale Piano Energetico Nazionale non è stato ancora predisposto.

La messa in produzione di un giacimento offshore per l'estrazione di gas naturale è pertanto coerente con gli obiettivi strategici prevista dal nuovo Piano Energetico Nazionale, in particolare per quanto riguarda:

- l'incremento della produzione nazionale di gas naturale ed il relativo miglioramento del bilancio energetico nazionale, con conseguente riduzione della dipendenza energetica dall'estero;
- l'incentivazione allo sviluppo economico con minori impatti sull'ambiente, in quanto l'utilizzo del gas naturale come combustibile, a parità di energia prodotta, comporta minori emissioni specifiche in atmosfera;
- il significativo contributo al risparmio energetico, data la maggiore efficienza energetica del metano rispetto ai combustibili tradizionali.

1.3.1.5 Conferenza Nazionale Energia e Ambiente

Nei giorni 25-28 Novembre 1998 si è tenuta a Roma la "Conferenza Nazionale Energia e Ambiente", promossa dall'ENEA per conto dei Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, che ha costituito un passo importante nella definizione del nuovo approccio alla politica energetico-ambientale nazionale.

Già a partire dal 1988, con l'approvazione del Piano Energetico Nazionale, si è sviluppato a livello nazionale un progressivo approccio di tipo integrato tra aspetti energetici e problematiche ambientali, iniziando ad associare alle finalità prettamente energetiche, quali la sicurezza degli approvvigionamenti, la valorizzazione delle risorse nazionali e la competitività del settore, anche obiettivi quali la salvaguardia dell'ambiente, il miglioramento del rendimento attraverso la limitazione degli sprechi e la razionalizzazione dell'uso delle risorse. La Conferenza Nazionale Energia e Ambiente ha contribuito a rafforzare ulteriormente l'importanza di tale approccio.

Alla Conferenza si deve un ulteriore importante cambiamento, ovvero il passaggio da una politica energetica di tipo comando-controllo ad una di tipo partecipativo, che favorisce la convergenza degli interessi individuali verso quelli collettivi, necessaria premessa per la sottoscrizione di accordi volontari, settoriali o specifici che costituiscono il principale nuovo strumento della politica energetica attuale.

Durante la Conferenza è stato sottoscritto il “Patto per l'Energia e l'Ambiente”, che ha come interlocutori le amministrazioni centrali e locali, le parti sociali, gli operatori e gli utenti ed individua le regole e gli obiettivi generali della nuova politica energetica, sulla base di alcuni indirizzi prioritari:

- la cooperazione internazionale;
- l'apertura della concorrenza del mercato energetico;
- la coesione sociale;
- la concertazione;
- la competitività, la qualità, l'innovazione e la sicurezza;
- l'informazione e i servizi.

Il progetto proposto risulta pienamente coerente con quanto sancito dalla Conferenza per quanto riguarda il mercato del gas naturale, in quanto contribuisce sia alla maggiore penetrazione del gas naturale come fonte energetica, sia alla diversificazione geografica e politica delle aree di approvvigionamento.

1.3.1.6 Carbon Tax

In Italia la Carbon Tax è stata introdotta con l'art. 8 della *Legge n. 448 del 23 dicembre 1998* "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto svoltasi dall'1 all'11 dicembre 1997.

Si tratta di una tassa sulle risorse energetiche che emettono biossido di carbonio nell'atmosfera, che prevede una diversificazione della pressione fiscale sui combustibili fossili in relazione al quantitativo di anidride carbonica equivalente (o dei gas ad effetto serra) emesso durante il processo di combustione.

La logica del nuovo tributo è quella di incentivare l'uso di prodotti energetici a basso contenuto dei gas serra o di emissioni equivalenti di anidride carbonica, quali la combustione da gas naturale, rispetto a quelli ad alto contenuto, quali la combustione da carbone, coerentemente all'impegno sottoscritto dal governo italiano a Kyoto sulla riduzione delle emissioni dei gas serra.

Obiettivi della Carbon Tax, oltre alla già citata incentivazione all'uso di combustibili che riducano le emissioni dei gas serra, sono pertanto l'incentivazione di iniziative volte ad elevare l'efficienza energetica e l'implementazione delle fonti energetiche rinnovabili.

La Carbon Tax presenta un approccio innovativo rispetto al tradizionale sistema di tassazione, in quanto stabilisce aliquote per le accise sugli oli minerali differenziate a seconda del prodotto energetico e del settore di utilizzo dello stesso (pertanto maggiormente penalizzanti per i prodotti a maggior emissione di CO₂ equivalente).

Incentivando l'utilizzo del gas naturale, la Carbon Tax costituisce uno strumento normativo favorevole allo sviluppo del progetto in esame, che si prefigge l'intento di incrementare l'estrazione di gas naturale e il miglioramento delle infrastrutture connesse.

1.3.1.7 Decreto Legislativo 164/00

Il *D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164* “ Attuazione della Direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, ai sensi dell'art. 1 comma 1, stabilisce che le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e

vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere, restando in vigore la disciplina vigente per le attività di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale (art. 1 comma 2).

In particolare il decreto detta le norme per la liberalizzazione del mercato interno relativamente alle fasi di:

- Approvvigionamento (Titolo II, artt. da 3 a 7);
- Trasporto e dispacciamento (*Titolo III, artt. da 8 a 10*);
- Stoccaggio (Titolo IV, artt. da 11 a 13);
- Distribuzione e vendita (*Titolo V, artt. da 14 a 18*).

Con riferimento all'approvvigionamento delle fonti energetiche, il decreto distingue tra l'importazione del gas naturale, che viene liberalizzata secondo i criteri di seguito indicati nell'art. 3, e la coltivazione, che rimane vincolata a concessione, e di cui si forniscono disposizioni volte all'incremento delle riserve nazionali di gas tramite la ricerca di nuove riserve (art. 4) e allo sfruttamento dei giacimenti marginali già esistenti (art. 5).

Per favorire l'incremento delle risorse nazionali di gas naturale, il decreto stabilisce che "L'attività di prospezione geofisica condotta da parte dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi è libera" e che l'esecuzione dei rilievi geofisici per le suddette attività "È soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico), e delle autorità competenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente".

Il decreto, inoltre, consente ai titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, ovvero giacimenti il cui sviluppo non è più economicamente vantaggioso e che richiedono l'effettuazione di investimenti addizionali per aumentare le riserve producibili, di presentare al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (*ora Ministero dello Sviluppo Economico*), un'istanza tendente ad ottenere per detti giacimenti il riconoscimento di marginalità.

Ai sensi dell'art. 7 i titolari di concessioni di coltivazione, al fine di razionalizzare ed ottimizzare lo sviluppo e la coltivazione dei rispettivi giacimenti, possono essere autorizzati *"a realizzare e gestire in comune tutte o parte delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività di coltivazione"*.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, sono previsti incentivi e agevolazioni per l'attività di prospezione geofisica mirata alla ricerca di nuovi giacimenti e per la coltivazione di giacimenti marginali.

Il decreto, infine, all'art. 28, definisce i compiti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (*ora Ministero dello Sviluppo Economico*), fatti salvi i poteri dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e quelli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni da parte di Enti competenti.

1.3.1.8 Legge 443/01

La *Legge n. 443 del 21 dicembre 2001* "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", nota anche come Legge Obiettivo, prevede, all'art. 1, comma 1, che il Governo individui le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Pertanto viene data delega al Governo stesso (art. 1 comma 2) *"ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 (omissis)"*.

In attuazione della *Legge 443/2001* è stato successivamente emanato il *D. Lgs. 20 agosto 2002, n. 190* "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", che ha riformato le procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale e l'Autorizzazione Integrata Ambientale delle infrastrutture e degli insediamenti individuati, introducendo un regime speciale anche in parziale deroga alla legge quadro sui lavori pubblici. Il *D. Lgs. 190/02* è stato successivamente abrogato dall'art. 256 del *D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163* (Codice Appalti).

L'individuazione delle suddette infrastrutture e degli insediamenti strategici (art.1, comma 1) avviene a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza Unificata, da inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Con riferimento al settore energetico, ed in particolare alle infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale, con *Delibera CIPE n. 121 del 21 Dicembre 2001* è stato approvato il "Primo programma delle Infrastrutture strategiche", che individua come strategici per il Paese lo sviluppo del settore upstream della ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Al fine di contrastare il calo della produzione nazionale, l'Allegato 4 alla *Delibera CIPE 121/2001* ricomprende, nell'elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale nel settore del gas naturale, la "*Realizzazione di infrastrutture per la coltivazione di idrocarburi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, per la messa in produzione di nuovi giacimenti destinati a contrastare il calo della produzione nazionale, ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti e per ridurre la dipendenza energetica dall'estero*".

1.3.1.9 Legge 239/04

La *Legge n. 239 del 23 Agosto 2005* disciplina e riordina le attività del settore energetico, fornendo, dopo la redazione del Piano Energetico nazionale del 1988 e dopo la Conferenza Nazionale Energia e Ambiente del 1998, un ulteriore impulso alla definizione della politica energetica italiana ed avviando un complessivo rinnovo della gestione del settore dell'energia.

Con l'entrata in vigore di tale legge viene modificato il quadro normativo di riferimento, che fino a quel momento era definito dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie sull'apertura dei mercati, ovvero dal *D. Lgs. n. 79/1999* per l'energia elettrica e dal *D. Lgs. n. 164/2000* per il gas naturale. La legge, inoltre, fornisce gli obiettivi generali di politica energetica del paese, definisce i compiti e le funzioni esercitate dallo stato e detta i criteri generali per l'attuazione della politica energetica nazionale a livello territoriale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione tra Stato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Regioni ed Enti locali.

Le principali linee di intervento previste dalla *Legge 239/04* sono le seguenti:

- la diversificazione delle fonti energetiche;
- l'incremento dell'efficienza del mercato interno tramite procedure di semplificazione ed interventi di riorganizzazione del settore;
- il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici al fine di promuovere la concorrenza e ridurre i prezzi;
- la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, con l'indicazione dei principi fondamentali per la legislazione regionale di settore.

La legge è costituita da un unico articolo con 121 commi; di seguito si riportano alcuni degli obiettivi generali di politica energetica indicati al comma 3 della legge stessa, che hanno attinenza con l'intervento in oggetto:

- garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto (*lettera a*);
- perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse (*lettera e*);
- valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente (*lettera g*);
- salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia (*lettera m*).

Di seguito si riporta uno stralcio dei commi della legge che fanno riferimento specifico alle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi:

- *comma 2*: le attività del settore energetico sono così disciplinate: le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge (*lettera c*);
- *comma 7*: Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:
 - l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia (*lettera l*);
 - le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le Regioni interessate (*lettera n*);
- *comma 62*: Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le Regioni interessate, per l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano;
- *comma 77*: Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità. Essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal *D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 624*;
- *comma 78*: Il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*;
- *comma 79*: La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi per le attività in terraferma ed entro il termine di quattro mesi per le attività in mare e costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*;
- *comma 81*: Nel caso di concessioni di coltivazione, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti;

 eni S.p.A. Exploration & Production Division	Doc. SICS 194 Studio di Impatto Ambientale Campo Gas ELETTRA	Pag. 19
--	---	---------

- *comma 82*: Gli atti di cui al comma 77 indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al comma 77 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 77 ha effetto di variante urbanistica;
- *comma 112*: Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte dall'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (U.N.M.I.G.) per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.

Per concludere, i principali effetti della presente legge sulle attività di esplorazione e produzione di idrocarburi in Italia sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- la conferma del regime giuridico di concessione per le attività di esplorazione e produzione di idrocarburi;
- la valorizzazione delle risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;
- la conferma della competenza esclusiva dello Stato per le attività offshore, mentre per la terraferma i compiti e le funzioni amministrative sono esercitati dallo Stato di intesa con le Regioni;
- l'introduzione di un nuovo sistema procedurale semplificato per le istanze di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi che prevede:
 - un procedimento unico;
 - la conferenza di servizi;
 - limiti di tempo per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale (3 mesi per le attività on-shore, 4 mesi per quelle off-shore) e per la conclusione dell'istruttoria per il rilascio di permessi e concessioni (6 mesi dalla presentazione del SIA);
 - il permesso e la concessione costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari (pubblica utilità) e sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso. Essi, per i progetti on-shore, hanno effetto di variante urbanistica;
- l'aggiornamento della normativa per la determinazione delle royalties (aliquote di prodotto) sulla produzione di idrocarburi, anche in coerenza con l'entrata in vigore del Decreto Letta;
- l'introduzione della delega al Governo per l'adozione di Testi Unici in materia di energia, con il riordino della legislazione vigente in materia.

1.3.1.10 Legge 62/05

La *Legge n. 62 del 18 Aprile 2005*, o Legge Comunitaria 2004, riporta le "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europea".

Di particolare interesse è l'art. 16, comma 1, il quale stabilisce che "Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 98/30/CE, e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale".

Con riferimento al progetto proposto, la legge sottolinea l'importanza dell'accrescimento della sicurezza degli approvvigionamenti, che si può ottenere promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, il potenziamento di quelle esistenti e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 1, "Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Direttiva 2004/67/CE del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale" nel rispetto di alcuni criteri direttivi quali lo stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti trasparenti e non discriminatorie, cui devono conformarsi i soggetti operanti nel sistema nazionale del gas, specificandone ruoli e responsabilità.

Poiché entrambe le deleghe sono scadute, in data 28 Giugno 2006 i Ministri dello Sviluppo Economico e per le Politiche Europee, di concerto con altri ministri, hanno presentato al Senato un disegno di legge (*Disegno di legge n. 691*) per riconferire la Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per incentivare il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle *Direttive Comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE*. L'esame del Disegno di legge si è concluso con l'emissione di un "parere favorevole con osservazioni".

1.3.1.11 Quadro Strategico Nazionale 2007-2013

Il Quadro Strategico Nazionale (QSN), redatto in conformità a quanto previsto formalmente dall'art. 25 della bozza di Regolamento Generale sui fondi strutturali europei, si pone l'obiettivo di tradurre le indicazioni di priorità (traendo spunto dalla politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, dall'esperienza innovativa realizzata nel periodo 2000 – 2006 e dalle priorità strategiche che emergono dall'analisi condotta, secondo le indicazioni dei Documenti Strategici Preliminari elaborati nel 2005 e nel 2006, dai diversi livelli istituzionali) in indirizzi strategici e in alcuni indirizzi operativi.

Il processo di predisposizione del Quadro, nato da documenti preliminari strategici, dal confronto tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti (Amministrazioni centrali, Regioni, Autonomie Locali ed esponenti del partenariato economico e sociale) e dal confronto con la Commissione Europea si è ufficialmente concluso con la formalizzazione dello stesso, mediante l'approvazione da parte del CIPE, il 22 dicembre 2006, previo parere della Conferenza Unificata.

La proposta italiana di Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, messa a punto in versione definitiva a seguito della conclusione del negoziato con Bruxelles, è stata approvata dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007.

I macro-obiettivi e le priorità tematiche relazionabili al progetto, identificate nel percorso partenariale di formulazione del QSN, sono:

- Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l'inclusione sociale nei territori: la priorità di riferimento è l'uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo (Priorità 3);
- Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza: le priorità di riferimento sono la valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo (Priorità 5), la competitività dei sistemi produttivi e occupazione (Priorità 7) e la competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani (Priorità 8).

In generale è possibile affermare che il QSN recepisce gli indirizzi comunitari, definendo come prioritaria l'armonizzazione del contesto economico-sociale del territorio nazionale, la tutela e salvaguardia dell'ambiente, la promozione di uno sviluppo sostenibile.

1.4.3 STRUMENTI PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Il Protocollo di Kyoto, sottoscritto il 10 dicembre 1997 per la riduzione dei gas responsabili dell'effetto serra (CO_2 , CH_4 , N_2O , HFC, PFC, SF_6), prevede un forte impegno della Comunità Europea nella riduzione delle emissioni di gas serra (-8%, come media per il periodo 2008 – 2012, rispetto ai livelli del 1990).

Il Protocollo, in particolare, individua le seguenti azioni da realizzarsi da parte dei paesi industrializzati:

- incentivazione all'aumento dell'efficienza energetica in tutti i settori;
- sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni;
- incremento delle superfici forestali per permettere la diminuzione della CO_2 atmosferica;
- promozione dell'agricoltura sostenibile;
- limitazione e riduzione delle emissioni di metano dalle discariche di rifiuti e dagli altri settori energetici;
- misure fiscali appropriate per disincentivare le emissioni di gas serra.

Fermi restando i principi generali, a far data dal 1997 l'attuazione del Protocollo di Kyoto ha determinato una serie di azioni a livello comunitario, a sua volta recepite e relazionabili al contesto nazionale di riferimento. In particolare si evidenziano:

- la *Direttiva 2003/87/CE*, che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione Europea (ETS - Emissions Trading Scheme); tale direttiva è stata recepita a livello nazionale, insieme alle sue modifiche ed integrazioni, dal *D. Lgs. n. 216 del 4 aprile 2006*;
- la *Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n.406 del 23 Aprile 2009*, concernente gli sforzi degli stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020. In particolare la Decisione riporta nell'Allegato II il limite di emissione di gas ad effetto serra per il 2020 rispetto ai livelli del 2005, che per l'Italia è pari a -13%, così come fissato nel Pacchetto Clima-Energia 20-20-20.

Infine, recentemente (il 28 Gennaio 2010) sono stati pubblicati dall'Unione Europea gli obiettivi di riduzione delle emissioni a seguito degli accordi di Copenhagen.

Tali obiettivi consistono in un accordo unilaterale volto a ridurre le emissioni totali dell'UE del 20% rispetto ai livelli del 1990 e in un'offerta condizionale di portare la riduzione al 30%, a condizione che altri paesi responsabili di ingenti emissioni contribuiscano adeguatamente allo sforzo globale di riduzione.

L'Unione Europea, nell'ambito del Pacchetto Energia e Clima denominato "20 – 20 – 20", ha stabilito che in ogni caso, anche senza il rinnovo del Protocollo di Kyoto, il sistema ETS e le altre politiche connesse al cambiamento climatico continueranno. In tale ottica, il fatto che durante la recente COP 15, tenutasi a Copenhagen dal 7 al 18 Dicembre 2009, non sia stato raggiunto un accordo per rinnovare il Protocollo non comporta alcun cambiamento per quanto riguarda il sistema di attribuzione delle quote emmissive.

L'intervento in progetto risulta pienamente coerente con gli obiettivi del Protocollo di Kyoto in quanto lo sfruttamento del giacimento Elettra rappresenta un incentivo all'utilizzo del gas naturale come fonte preferenziale di energia, con conseguente riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Come già riportato al precedente *Paragrafo 1.3.1.3*, infatti, l'impiego di gas naturale al posto di combustibili di origine fossile per la produzione di energia consente una riduzione delle emissioni di CO_2 pari a circa il 40%.

1.5 REGIME VINCOLISTICO

1.5.1 AREE MARINE PROTETTE

In prossimità dell'area di intervento non si riscontra la presenza di aree marine protette. L'Area Marina Protetta più vicina è quella di Torre del Cerrano, ricompresa in una fascia di mare della costa adriatica teramana che dista dal sito più di 100 chilometri.

L'*Allegato 1* pone evidenza delle relazioni tra l'area di progetto e l'area marina protetta, evidenziando che con specifico riferimento al recente *D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010*, lo stesso non risulta essere posto ad una distanza inferiore alle 12 miglia marine dalle aree marine e/o costiere protette.

1.5.2 AREE PROTETTE A TERRA

Sulle aree costiere marchigiane (distanti più di 50 km dal sito di progetto), in corrispondenza dell'*Area di Studio*, sono presenti diverse aree protette, costituite essenzialmente:

- dalla Rete Natura 2000, che ricomprende i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), istituite ai sensi della *Direttiva 92/43/CEE* (Direttiva Habitat), a cui si aggiungono le Zone a Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della *Direttiva 79/409/CEE* (Direttiva Uccelli);
- da un'area IBA (International Bird Area), ovvero un'area che, in base a criteri definiti a livello internazionale, è considerata come un habitat importante per la conservazione di popolazioni di uccelli;
- dal Parco Regionale del Conero, istituito con *LR n. 21 del 23 aprile 1987*.

Come già evidenziato e come raffigurato in *Allegato 1*, tali aree, individuate nella seguente *Tabella*, distano più di 50 km dalle aree interessate dal progetto, pertanto la loro presenza non risulta significativa ai fini della stima delle interferenze.

Tabella 1.1: Aree Protette Presenti sulla Costa

Nome Sito	Codice Sito	Distanza da Sito	Direzione
ZPS Monte Conero	IT5320015	53 km	Ovest
SIC Monte Conero	IT5320007	53 km	Ovest
SIC Costa tra Ancona e Portonovo	IT5320005	56 km	Ovest
SIC Portonovo e falesia calcarea a mare	IT5320006	53 km	Ovest
IBA Monte Conero	149	53 km	Ovest
Parco Regionale Monte Conero	-	53 km	Ovest

1.5.3 ALTRI VINCOLI

Specifiche limitazioni ad attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare vengono indicate nel recente *D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010* "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Ai sensi dell' art. 2 (Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152) comma 3, "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale (omissis) sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (omissis). Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (omissis)".

Poiché l'intervento in oggetto ricade al di fuori di qualsiasi area protetta marina o costiera (§ *Paragrafi 1.4.1 e 1.4.2*) e della fascia di 12 miglia marine, le attività previste sono soggette alla sola Valutazione di Impatto Ambientale.

1.6 LA POLITICA AMBIENTALE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE E&P

eni s.p.a.– divisione e&p (Unità operante in Italia) è dotata, per la gestione degli aspetti ambientali, di un Sistema di Gestione Integrato (SGI) che assicura che tutte le attività di estrazione e stoccaggio di idrocarburi siano svolte secondo principi di salvaguardia dell'ambiente e della salute e sicurezza nel rispetto delle disposizioni vigenti, e di ricerca continua del miglioramento delle prestazioni.

La parte ambientale del Sistema di Gestione è certificata secondo la norma ISO 14001:2004.

Di seguito si fornisce:

- una descrizione del Sistema di Gestione Integrato (SGI) adottato da eni – divisione e&p ;
- una copia della Certificazione ISO 14001 – distretto centro settentrionale (DICS).

1.6.1 SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO HSE (SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE E INCOLUMITÀ PUBBLICA)


Il Distretto Centro Settentrionale (in forma abbreviata DICS) opera sul territorio italiano e mantiene un Sistema di Gestione Integrato HSE (SGI) finalizzato a garantire l'applicazione della Politica in materia di Salute, Sicurezza, Ambiente, Incolumità Pubblica (che comprende la prevenzione degli incidenti rilevanti), Qualità e Radioprotezione.

La parte ambientale del SGI è stata sviluppata in conformità ai requisiti previsti dalla norma ISO 14001.

Le parti relative alla sicurezza (intesa sia come sicurezza del lavoro che come sicurezza industriale e prevenzione degli incidenti rilevanti) e alla salute sono state sviluppate in conformità ai requisiti previsti dalla norma OHSAS 18001:2007.

La parte relativa alla qualità è stata sviluppata in conformità ai requisiti previsti dalla norma ISO 9001.

In forma schematica, la struttura documentale del SGI del DICS può essere così rappresentata:



In particolare, il Manuale del Sistema di Gestione Integrato HSE, redatto allo scopo di fornire la documentata evidenza dei principi che ispirano l'applicazione del Sistema di Gestione Integrato HSE, costituisce il riferimento per la sua implementazione ed il suo mantenimento. Il documento si applica a tutte le attività del macroprocesso upstream svolte direttamente, di seguito sintetizzate:

- Progetto di nuova iniziativa;
- Esplorazione;
- Sviluppo;
- Produzione;
- Decommissioning, ripristino e rilascio dell'area.

La dichiarazione di intenti e di impegni specifici del Sistema di Gestione Integrato HSE, nota come "Manifesto della Politica Integrata HSE", è riportata in figura 1.2

Figura 1.4: Manifesto della Politica Integrata HSE

 eni spa divisione exploration & production Distretto centro settentrionale	Data 27/09/10	Doc. N°. A1-POL-DICS-HSE-00-01	Rev. 01	foglio di 1 1
---	------------------	-----------------------------------	------------	------------------

POLITICA HSE

DICS (Distretto Centro-Settentrionale), sviluppando le attività caratteristiche della missione della divisione e&p di eni S.p.A., in conformità alle linee guida eni, ai principi di sostenibilità e nel rispetto del Codice Etico persegue l'eccellenza e promuove:

- * *la tutela dell'incolumità pubblica, della salute e sicurezza dei lavoratori e delle comunità locali;*
- * *la prevenzione e riduzione degli infortuni, degli incidenti e delle malattie professionali;*
- * *la prevenzione degli incidenti rilevanti per la tutela delle persone e dell'ambiente;*
- * *la tutela e la promozione dei diritti umani, lo sviluppo sociale ed economico il progresso e il benessere della collettività;*
- * *la salvaguardia e la protezione dell'ambiente, la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi;*
- * *il miglioramento continuo della qualità nei processi, servizi e prodotti delle proprie attività e operazioni;*

quali elementi essenziali per assicurare la sostenibilità del proprio "business".

Pertanto si impegna a:

- *perseguire il miglioramento continuo delle performance HSE, traducendo in progetti e azioni operative i requisiti stabiliti dai modelli di riferimento del Sistema di Gestione Integrato;*
- *responsabilizzare la linea organizzativa e promuovere il massimo coinvolgimento delle proprie risorse umane e dei contrattisti nell'applicazione della Politica, nella gestione degli aspetti HSE e nel rispetto dei diritti umani nello svolgimento delle proprie attività;*
- *agire nel totale rispetto delle norme e delle leggi vigenti in campo nazionale e locale, nonché delle Linee Guida e del Modello di Sistema di Gestione della Società, degli standard aziendali ed internazionali, degli accordi volontari sottoscritti e della buona pratica industriale, collaborando, quando richiesto, con le Autorità competenti nell'elaborazione di linee guida e norme tecniche in materia HSE;*
- *identificare, valutare e controllare rischi ed effetti delle proprie attività e di quelle sulle quali essa può esercitare un'influenza, adottando i principi, gli standard e le pratiche operative più avanzate per assicurare le condizioni di lavoro più salubri e sicure possibili e il rispetto dell'ambiente, la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi;*
- *mettere in atto tutte le necessarie misure di prevenzione, di protezione, nonché di attenuazione degli impatti / riduzione dei rischi delle attività,;*
- *ricercare e attuare il miglioramento continuo di prodotti e processi, in coerenza con gli obiettivi HSE e di Sostenibilità definiti periodicamente in sede di Riesame e le priorità e gli obiettivi strategici della divisione e&p, orientando la ricerca e l'innovazione tecnologica alla riduzione dei rischi e degli impatti, adottando programmi e misure di promozione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e delle comunità e criteri avanzati di salvaguardia ambientale nonché di efficienza energetica, valorizzando le opportunità di sviluppo locale;*
- *sviluppare, mantenere e diffondere competenza e know-how, anche attraverso informazione/formazione, addestramento e coinvolgimento dei dipendenti in ambito HSE;*
- *informare periodicamente i dipendenti, le organizzazioni di categoria, le Autorità e in genere i portatori di interesse sui risultati conseguiti in materia HSE;*
- *selezionare appaltatori che dimostrino di adottare standard HSE in linea con il Sistema di Gestione di DICS;*
- *verificare e revisionare periodicamente gli impegni sopra elencati e il Sistema di Gestione Integrato HSE nell'ottica del miglioramento continuo, assicurando adeguate informazioni di feedback alle parti interessate.*

Distretto centro settentrionale

Leonardo Spicci



 eni S.p.A. Exploration & Production Division	Doc. SICS 194 Studio di Impatto Ambientale Campo Gas ELETTRA	Pag. 26
--	---	---------

1.6.2 CERTIFICAZIONE ISO 14001

La certificazione ambientale in conformità alla norma ISO 14001:2004 ottenuta dal Distretto Centro Settentrionale, attesta come esso sia in possesso di un Sistema di Gestione Ambientale che rispetta i requisiti dettati dalla normativa ISO.

In Figura 1.3 è riportato il certificato, rilasciato dall'ente esterno di certificazione R.I.N.A nel mese di luglio 2010. La verifica ispettiva per la ricertificazione è stata condotta, con esito positivo, all'inizio del mese di Dicembre 2010 e si è in attesa della trasmissione del nuovo certificato.

Figura 1.5: Copia del Certificato Ambientale ISO 14001

Certificate printed on 02/08/2010



RINA
www.rina.org

CISQ is a member of



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
www.iqnet-certification.com

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

EMS-909/S

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

ENI S.P.A. - DIVISIONE E & P

PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 00144 ROMA (RM) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

DISTRETTO CENTRO SETTENTRIONALE
VIA DEL MARCHESATO 13 48100 MARINA DI RAVENNA (RA) ITALIA

(View Attachments/Vedi allegati)

È CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 14001:2004
E AL DOCUMENTO SINCERT RT-09

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

ESPLORAZIONE E PRODUZIONE DI IDROCARBURI, IN ATTIVITA' ONSHORE E OFFSHORE.
GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, PRODUZIONE DI FLUIDI GEOTERMICI (ACQUA CALDA)

EA:02

ONSHORE AND OFFSHORE HYDROCARBON EXPLORATION AND PRODUCTION.
ELECTRIC POWER GENERATION, GEOTHERMAL FLUID PRODUCTION (HOT WATER)

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione First Issue	16.12.2004	Dott. Roberto Cavanna (Direttore della Divisione Certificazione)
Emissione corrente Current Issue	30.07.2010	
Data scadenza Expiry Date	16.12.2010	RINA Services S.p.A. Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org

For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

SINCERT
ACREDITAMENTO ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

SGQ N° 002A - SGA N° 002D
PRD N° 002B - PRS N° 006C
SCR N° 003F - SSI N° 001G

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements



www.cisq.com

Form. CERSIS/CE-10/02

 eni S.p.A. Exploration & Production Division	Doc. SICS 194 Studio di Impatto Ambientale Campo Gas ELETTRA	Pag. 28
--	---	---------

1.7 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, "Relazione Annuale sullo Stato dei Servizi e sull'Attività Svolta Anno 2010" (sito web www.autorita.energia.it)

Eurogas, "Annual Report, 2008-2009" (sito web www.eurogas.org)

Ministero dello Sviluppo Economico, "Bilancio Energetico Nazionale, 2008" (sito web www.sviluppoeconomico.gov.it)

Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Energia "Rapporto Annuale Anno 2008" (sito web www.unmig.sviluppoeconomico.gov.it)

Snam Rete Gas, "Bilancio 2009" (sito web www.snamretegas.it)

Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG), "Rapporto Annuale UNMIG Attività di Ricerca e Coltivazione di Idrocarburi in Italia, 2007" (sito web www.unmig.sviluppoeconomico.gov.it)

U.S. Energy Information Administration, "International Energy Outlook 2010" (sito web www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/nat_gas.html)